



Città Metropolitana di Genova
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI
SERVIZIO ACQUA E RIFIUTI

Protocollo Generale N. 0050320 / 2015
Atto N. 2343

OGGETTO: Dlgs 152/06 parte III sez II e l.r. 43/95. Autorizzazione allo scarico derivante da impianto di depurazione denominato Cascinette posto a servizio dell'omonima località in Comune di Montoggio.

In data 05/06/2015 il/la sottoscritto/a **FONTANELLA PAOLA** ha adottato il provvedimento Dirigenziale di seguito riportato.

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 e succ. modif. recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Visti l'Art. 107, commi 1, 2 e 3 del T.U. "Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", approvato con D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000 e l'art. 34 dello Statuto della Città metropolitana di Genova;

Visto altresì l'Art. 4, comma 2 del D.Lgs 165/01;

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi; Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

Vista, in particolare, la Sezione II della Parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Tutela delle acque dall'inquinamento";

Vista la l. r. 16 agosto 1995, n. 43, "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento";

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 1 dell'8/1/2014, protocollo n. 2062/2014, di approvazione del Bilancio di previsione triennale 2014-2016;

Vista la Determinazione del Sindaco Metropolitano n. 5 del 12.01.2015 avente ad oggetto: "Autorizzazione all'esercizio provvisorio 2015 ai sensi dell'articolo 163 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Assegnazione temporanea delle risorse finanziarie ai Centri di Responsabilità";

Vista la nota di Mediterranea delle Acque SpA prot. ME001173 del 12.3.2015, pervenuta in data 16.3.2015, con la quale è stata presentata istanza di autorizzazione, corredata da certificato di regolare esecuzione dell'opera a firma del direttore dei lavori, allo scarico di acque reflue urbane derivante dall'impianto di depurazione servizio di Cascinette nel Comune di Montoggio;

Richiamato il provvedimento di approvazione progetto n. 5156 del 12.11.2013;

Vista la relazione del Servizio Acqua e Rifiuti redatta in data 5/6/2015, da intendersi qui richiamata come atto presupposto del presente provvedimento, dalla quale si evince che:

- Le utenze servite sono pari a 43 abitanti totali di cui 3 residenti e 40 fluttuanti.
- L'impianto è costituito da:

1. un pozzetto ingresso con funzione di ripartitore e dissabbiatore;

2. una fossa Imhoff in c.a.v., avente volume di sedimentazione pari a 2250 litri e digestione pari a 5050 litri, idoneamente dimensionato per le utenze da servire;

3. Pozzetto di ispezione in uscita avente funzione anche di vasca di contatto;

4. By pass, da usare in caso di necessità, posto tra il pozzetto di ingresso e il pozzetto di contatto;

- il recettore è il rio senza nome tributario in sponda destra del torrente Scrivia, nel punto di coordinate Gauss Boaga, Longitudine 1502137– latitudine 4930649;

Visto l'esito favorevole del sopralluogo avvenuto in data 4/6/2015 ottenuta la presenza di personale di Mediterranea delle Acque SpA durante il quale l'impianto risultava realizzato in ogni sua parte, per quanto visibile, come approvato con provvedimento dirigenziale n. 5156 del 12.11.2013;

Rilevato che lo scarico risulta conforme alle prescrizioni della l. r. 16 agosto 1995, n. 43 per quanto concerne:

il recapito, che è compreso tra quelli ammessi dall'art. 17 della legge citata;

le modalità di trattamento delle acque reflue, avuto riguardo al sistema di fognatura e al numero degli abitanti complessivi serviti;

Visto che sia ai sensi della l. r. 16 agosto 1995, n. 43, sia del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, lo scarico non dovrà rispettare alcun limite tabellare;

Preso atto che la fognatura che origina gli scarichi del quale viene chiesta l'autorizzazione è a sistema misto;

Visto il Piano regionale di risanamento delle acque;

“Considerato che le verifiche effettuate non hanno portato in evidenza situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi rispetto al procedimento in oggetto;”

D I S P O N E

1. di autorizzare lo scarico di acque reflue urbane dall'impianto in oggetto con recapito nel rio senza nome tributario in sponda destra del torrente Scrivia, nel punto di coordinate Gauss Boaga, Longitudine 1.502.137– Latitudine 4.930.649;

2. in relazione all'autorizzazione suddetta, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- a. dovrà essere preventivamente comunicata la data di attivazione dello scarico;
- b. l'impianto dovrà assicurare un livello di depurazione almeno pari a quello conseguibile con le tradizionali pratiche d'uso delle vasche tipo Imhoff;
- c. l'impianto di depurazione dovrà essere mantenuto sempre efficiente e funzionante; in particolare dovrà essere controllato che la quantità di fanghi presente all'interno del vano di digestione non sia tale da impedirne un corretto funzionamento e dovranno essere rimosse periodicamente le croste superficiali; dovrà essere effettuato di norma uno svuotamento all'anno dei fanghi, qualora si ravvisi la necessità di una frequenza diversa di rimozione, inferiore o superiore a quanto di massima stabilito, dovrà esserne data motivazione sul quaderno di manutenzione dell'impianto;

3. di trasmettere copia del presente provvedimento dirigenziale all'A.R.P.A.L. (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure) per i controlli di competenza.

Dovranno essere rispettate, sotto le comminatorie di legge, le anzidette prescrizioni e quelle direttamente operanti per legge e, in particolare:

- le norme tecniche generali per la regolamentazione dell'installazione e dell'esercizio degli impianti di depurazione di cui all'allegato 4 della deliberazione in data 4.2.1977 del Comitato Interministeriale per la difesa delle acque dall'inquinamento;
- le prescrizioni, anche maggiormente restrittive, eventualmente imposte dall'Autorità Sanitaria con distinti provvedimenti;
- i criteri, le metodologie e le norme tecniche generali dello Stato, nonché le norme integrative della Regione, per quanto attiene l'esercizio degli impianti di trattamento;

Al fine di assicurare un buon funzionamento dell'impianto, si raccomanda di mantenere nella vasca un pH tra 8 e 9; in particolare nella fase di avvio dell'impianto e dopo ogni manutenzione è opportuno portare a livello la fossa con acqua alcalinizzata, ad esempio con latte di calce controllandone il valore di pH.

Dovranno essere resi sempre accessibili l'impianto di trattamento e lo scarico per campionamenti e

sopralluoghi ai sensi dell'art. 101, comma 3 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

Il gestore, dovrà tenere, ai sensi dell'art. 19 punto 9) della l. r. 16 agosto 1995, n. 43, un quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione secondo le modalità di cui alla deliberazione del 4.2.77 del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'inquinamento, contenente le seguenti informazioni:

- data e ora dei disservizi all'impianto nel suo complesso;
- periodi di fermata dell'impianto;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- operazioni di smaltimento dei fanghi di risulta;

I dati e le manutenzioni dovranno essere registrati su quaderni a fogli non staccabili, numerati a cura del gestore stesso in alternativa su apposito archivio informatico. I dati dovranno essere conservati per un periodo di dieci anni ed esibiti a qualunque richiesta della Provincia o delle strutture tecniche di controllo;

La manutenzione degli impianti, ordinaria e straordinaria (fatta eccezione per quella effettuata di prassi: smaltimento dei fanghi di digestione e allontanamento del grigliato, gestione delle apparecchiature elettroniche ed elettromeccaniche poste a corredo degli impianti, pulizia dell'area in cui l'impianto è ubicato), i cui interventi sono stati precedentemente programmati, dovrà essere effettuata durante il periodo di minor afflusso di inquinanti, in linea di massima quello invernale, secondo le prescrizioni di cui all'art. 2 della legge regionale 13.08.07, n. 29.

Qualunque interruzione anche parziale del funzionamento degli impianti di depurazione dovrà essere tempestivamente comunicata alla Provincia e all'Autorità Sanitaria competente per territorio ai sensi dell'art. 19, comma 10 della l. r. 16 agosto 1995, n. 43;

La presente autorizzazione ha validità di quattro anni, a decorrere dalla data della sua emanazione, ai sensi dell'art. 124, comma 8 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Il titolare dello scarico dovrà presentare domanda di rinnovo dell'autorizzazione un anno prima della sua scadenza.

Si informa che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento ai sensi del D.Lgs 104/2010.

MM/mm

Il Dirigente
(Dott.ssa Paola Fontanella)

Attestazione di esecutività

La determinazione dirigenziale è diventata esecutiva, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del TUEL d.Lgs 267/2000 o dell'art. 77, comma 4, del Regolamento Provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dal 05 giugno 2015

f.to Il Segretario Generale o suo delegato

Genova, li 05 giugno 2015

Certificato di pubblicazione

La determinazione dirigenziale è pubblicata all'Albo Pretorio On Line della Città Metropolitana di Genova dal **11 giugno 2015** al **26 giugno 2015**